



Fondazione

Cassa di Risparmio di Pesaro | 1841

Notizie
dall'auditorium
Montani
Antaldi

3/2013



A conclusione del 220° anniversario dell'apertura della Biblioteca Oliveriana, nell'ambito del Salone della parola IV-2013, venerdì 6 dicembre 2013 il prof. Salvatore Settis ha tenuto nell'auditorium di palazzo Montani Antaldi una lezione sul tema Costituzione e Cultura.

Un elevato appello civile, che il numerosissimo pubblico presente ha salutato con un lungo applauso.





Costituzione, cultura, tutela: i beni culturali e i paesaggi italiani

di
Salvatore Settis

Il tema che mi è stato chiesto oggi di trattare, *Costituzione e cultura* non può essere affrontato, io credo, senza includere nell'orizzonte della cultura anche la *tutela* dei beni culturali e dei paesaggi italiani. Ed è, questo, un tema di singolare attualità oggi in Italia. Non ho nemmeno bisogno di spiegare perché, tanto drammaticamente vasto si è fatto il baratro fra l'altezza dei principi affermati con forza dalla nostra Costituzione e il degrado, apparentemente inarrestabile, della tutela del paesaggio e del patrimonio culturale nel nostro Paese. Ho però inteso il mio compito di oggi non come un *cahier de doléance* né come una lista di dati, di episodi o di denunce; ma piuttosto, come è proprio di un luogo di studio come la Biblioteca Oliveriana, come un *percorso storico*. Perché la storia non è evasione, non è una via di fuga dal presente, una sorta di tranquillante che ci allontana dalle urgenze dell'oggi. Al contrario, la storia può aiutarci a interpretare le radici delle nostre urgenze e dei nostri problemi: per dar corpo e ragione ai nostri disagi,

alle nostre indignazioni. Per dar loro voce, e forza.

Secondo un detto famoso, «la storia è maestra della vita». Ma proviamo a capovolgerlo, quel detto: possiamo dire infatti, a ragion veduta, che *la vita è maestra della storia*: sono le urgenze del presente che ci spingono a rileggere le vicende del passato non come mero accumulo di dati eruditi, non come polveroso archivio, ma come memoria vivente delle comunità umane. Solo questa concezione degli studi storici può trasformare la consapevolezza del passato in lievito per il presente, in serbatoio di energie e di idee per costruire il futuro. E' infatti dovere, anzi mestiere, degli storici coltivare uno sguardo lungo, una visione delle cose e degli uomini che riguarda tanto il passato quanto il futuro, necessariamente impernandosi sul presente ma non come spettatori passivi, bensì interpretandone le contraddizioni alla luce della storia – premessa necessaria per provare a costruire un futuro diverso e migliore.



Scelgo, per questo percorso di oggi, un inizio particolarmente intenso, lo sguardo sull'Italia del più grande poeta tedesco, Goethe. In visita a Spoleto nel 1786, egli colse con sguardo d'aquila la doppia identità del paesaggio italiano come sintesi di natura e cultura:

Salito a Spoleto, mi sono recato sull'acquedotto, che fa anche da ponte tra una montagna e l'altra. Le dieci arcate che scavalcano la valle se ne stanno tranquille nei loro mattoni secolari, e continuano a portar acqua corrente da un capo all'altro di Spoleto. Per la terza volta vedo un'opera costruita dagli Antichi, e l'effetto di grandiosità è sempre lo stesso. *Una seconda natura, intesa alla pubblica utilità: questa fu per loro l'architettura, e in tal guisa ci si presentano l'anfiteatro, il tempio e l'acquedotto.*

L'antico acquedotto inteso come «una seconda natura» (*eine zweite Natur*), mirata alla «pubblica utilità», o piuttosto «che opera a fini civili» (così potremmo anche tradurre il testo goethiano: *die zu bürgerlichen Zwecken handelt*).

Queste parole possono essere intese come la miglior chiave d'accesso alla storia italiana della tutela. La piena integrazione del manufatto umano entro il paesaggio, anzi la natura mirabilmente artefatta del paesaggio italiano in quanto forgiato dalla mano dell'uomo; la produzione di uno spazio sociale che rispecchia secolari processi di civiltà agraria, artistica, letteraria, e in cui l'edificato e il paesaggio *operano* congiuntamente a fini civili; infine, il trapasso armonioso dalla campa-

gna alla città che pittori e visitatori d'ogni nazione avevano per secoli ammirato e registrato. Il legante fra campagna e città, fra natura e cultura, fra il paesaggio e le “antichità e belle arti” sono proprio i “fini civili”, la *publica utilitas*, insomma un tessuto etico e civile sedimentato nei secoli, ed egualmente connaturato alle piazze di città, alle valli e colline coperte di vigneti e d'ulivi, alle strade bordate di cipressi.

Prima di Goethe, se n'erano accorti gli Italiani. Gli italiani, anzi, prima che l'Italia esistesse come entità politica: è infatti possibile dimostrare, attraverso gli statuti dei Comuni medievali, le leggi e decreti degli Stati preunitari, i commenti dei dotti, le descrizioni dei poeti, le riflessioni dei giuristi, degli storici e dei filosofi, che l'intima fusione di paesaggio e patrimonio storico-artistico fu percepita assai precocemente come una coerente trama culturale la cui tessitura d'origine è prima di tutto italiana. Secondo una recente valutazione, al momento della fondazione delle Nazioni Unite dopo la II guerra mondiale meno del 20% degli Stati avevano una qualsiasi normativa di tutela, mentre oggi le proporzioni sono capovolte: ma tutte le norme di tutela oggi esistenti prendono origine, diretta o indiretta, dalle esperienze e dalle normative elaborate in Italia. E' questa dunque davvero una sfera in cui, più e meglio che in altre, possiamo parlare senza retorica di un *primato morale e civile degli Italiani*.



In una panoramica globale, due sono le caratteristiche più singolari della storia italiana della tutela: la precocità dei suoi inizi, a cui ho fatto già cenno, e l'intima fusione fra paesaggio e patrimonio storico-artistico. Di un tal legame possiamo rintracciare radici assai antiche, andando indietro almeno fino all'*Ordine del Real Patrimonio di Sicilia* del 21 agosto 1745, che simultaneamente impose la conservazione delle antichità di Taormina e dei boschi del Carpinetto a monte di Mascali col "castagno dei cento cavalli" (oggi nel Parco dell'Etna). Per la prima volta la tutela di una porzione di paesaggio e di un monumento storico venivano decise entro un unico atto sovrano. Se leggiamo con attenzione il profilo dei protagonisti di quel gesto, capiremo quanto esso esprimesse le coordinate di una cultura diffusa in tutta la Penisola. Re di Napoli e di Sicilia era allora Carlo di Borbone, già duca di Parma, lo stesso che principiò gli scavi di Ercolano (1738) e poi quelli di Pompei (dal 1748), raccogliendone i reperti nel Real Museo Borbonico e facendoli pubblicare nelle *Antichità di Ercolano esposte*; lo stesso che promosse la precoce legislazione napoletana di tutela (dal 1755).

Ma il provvedimento di tutela dei boschi etnei e di Taormina fu firmato dal viceré di Sicilia, che era allora un principe fiorentino, Bartolomeo Corsini. Egli era nipote del papa Clemente XII, a cui si devono

importantissime norme di tutela emanate a Roma nel 1733 (e firmate dal cardinal camerlengo Annibale Albani), nonché l'istituzione del Museo Capitolino, primo museo pubblico d'Europa anzi del mondo. Fratello di Bartolomeo Corsini era il cardinal Neri Corsini, probabile ispiratore della politica culturale dello zio pontefice, ma anche attivissimo difensore del patrimonio culturale di Firenze, messo in pericolo dal passaggio dinastico del Granducato di Toscana dai Medici ai Lorena: fu in parte opera sua il "patto di famiglia" siglato a Vienna nel 1737, che assicurò a Firenze in perpetuo le collezioni medicee: fino ad oggi, fino agli Uffizi.

Questa minima prosopografia basti oggi a indicare succintamente quanto diffusa fosse in Italia la convinzione che le istituzioni e le norme pubbliche devono ergersi a difesa di collezioni, monumenti, paesaggi che incarnano la memoria sociale e culturale delle comunità. Aggiungerò soltanto un'altra simmetria, un'altra sincronia: l'inizio delle moderne istituzioni di vigilanza ha importantissimi antefatti, negli stessi anni, ai due estremi d'Italia, a Venezia e in Sicilia. A Venezia si istituisce nel 1783 un *Generale Ispettore delle Arti*, in Sicilia vien creata nel 1788 la *Regia Custodia delle Antichità di Sicilia*, suddivisa nei tre Valli per competenza territoriale: veri e propri antenati delle nostre Soprintendenze. Da Venezia a Firenze, a Roma, a Napoli, a Palermo una stessa con-



sapevolezza storica, uno stesso orizzonte culturale, una stessa tensione etica e civile conduceva sovrani e governi tra loro assai dissimili a elaborare una filosofia e un diritto della tutela, necessario presupposto di un'evoluzione storica che giunge fino a noi.

Una tale emulazione fra Stati, senza che ve ne fosse alcun obbligo, presuppone una profonda sintonia culturale, un condiviso retaggio di valori civili e giuridici. La radice comune di questa cultura civile e giuridica va cercata nell'orizzonte delle città italiane, che a partire dal secolo XII elaborarono un concetto alto e forte di cittadinanza, in cui i monumenti delle singole città furono principio di identità civica e di un'identificazione emotiva che coincideva con l'idea stessa di far parte di una comunità ben governata. In questo contesto, la concordia fra gli Stati preunitari nel darsi norme di tutela fu (come l'uso della lingua italiana dalle Alpi alla Sicilia) un vero e proprio linguaggio comune, con un identico senso della funzione civile della "bellezza" e dell'"ornato" delle città, una stessa tensione a trasmetterne i valori da una generazione all'altra. L'arte è davvero «l'altra lingua degli italiani», secondo una definizione che da Roberto Longhi giunge e si precisa recentemente in Tomaso Montanari. Quello della tutela fu davvero per l'Italia preunitaria un linguaggio comune, ma non solo in senso metaforico. Comuni furono infatti i valori, comune il fraseggio delle

norme. Tanta sintonia richiedeva il richiamo a un *fondamento giuridico* comune e la formulazione di un *principio ispiratore*. Il fondamento fu il diritto romano, il principio ispiratore fu l'utilità pubblica, che nel diritto romano era radicata.

Norme di tutela come quelle a cui ho fatto cenno, in quanto fortemente limitative della proprietà privata, richiedevano infatti un sicuro fondamento giuridico, e la Roma dei Papi, e poi altri Stati, lo trovarono nel diritto romano. Questa ascendenza è già chiara, anche se implicita, nella Costituzione Apostolica *Quae publice utilia et decora* di Gregorio XIII (1574), che proclama sin dalle prime righe l'assoluta priorità del bene e del decoro pubblico sulle *cupiditates* e sui *commoda* [interessi, profitti] dei privati, e sottopone a rigoroso controllo l'attività edilizia di tutti i privati (anche gli ecclesiastici). Su questo terreno si radicava l'editto Albani del 1733, che già ho citato, quando poneva l'*utilitas publica* fra i motivi di protezione del patrimonio artistico, legandola strettamente allo statuto intrinseco dei monumenti d'arte e di storia; come da allora in poi sempre si sarebbe fatto. Normare la salubrità dell'aria, l'altezza delle case e i loro affacci sulle strade (come già nella bolla di Gregorio XIII), o vietare la dispersione delle collezioni private (come nell'editto Albani) fu considerato non solo possibile, ma giusto ed equo in nome di un interesse superiore,



poiché si ritenne che case e oggetti di proprietà privata acquistino un valore pubblico determinato dalla loro valenza estetica, storica, culturale.

Si affermava in tal modo, in nome della *publica utilitas*, una netta gerarchia di valori: quando vi sia contrasto tra l'interesse del singolo e il pubblico bene, deve necessariamente prevalere l'utilità generale, a cui devono conformarsi le leggi e a cui, dunque, deve piegarsi il singolo.

E' solo nelle esasperazioni neolibériste degli ultimi anni che questo limpido e semplice principio, che è la base stessa del vivere associato, è stato assoggettato a violenti attacchi, definito "comunista" o "sovietico"; e gli si è contrapposto lo slogan efferato secondo cui ciascuno di noi dev'essere "padrone in casa propria". Senza nemmeno sapere quanto sia ridicolo accusare di comunismo principi già stabiliti da un papa nel 1574; senza riflettere che "padrona in casa propria" dev'essere in primo luogo la comunità dei cittadini, e non il singolo che pretende di imporre a tutti gli altri la propria volontà. Il cuore del problema della tutela è proprio questa gerarchia fra interesse *di tutti* (cioè della comunità associata) e profitto *del singolo*; e non nella contrapposizione pubblico-privato, sulla quale si versano a vuoto fiumi d'inchiostro.

Il *bonum commune* spesso richiamato negli Statuti dei Comuni medioevali e la *publica utilitas* che

guida le norme dei papi e di altri sovrani italiani si fondano su un principio del diritto romano: il *legatum ad patriam* o *dicatio ad patriam*, cioè il principio giuridico secondo cui quanto venga posto, anche da un privato, in luogo pubblico (per esempio la facciata di un edificio) ricade almeno in parte nella condizione giuridica di *res populi romani*, e comporta la costituzione di una sorta di servitù di uso pubblico. Questo richiamo al diritto romano, implicito nelle più antiche norme, venne reso esplicito da Carlo Fea, grande erudito ligure trapiantato a Roma e dal 1799 Commissario pontificio delle Antichità, che con il suo amico Antonio Canova venne elaborando una nuova concezione del patrimonio culturale come «alimento delle arti» e della cultura, cioè fondamento del futuro. In tre successive memorie (1783, 1802 e 1806), Fea corroborò questa concezione richiamando la lunga tradizione di norme papali su monumenti e antichità, ma anche ponendole in esplicita continuità con quelle degli antichi imperatori e con gli istituti del diritto romano.

Andava dunque formandosi, prima di tutto a Roma, una nuova concezione del patrimonio culturale: mentre le raccolte vaticane erano state intese per secoli come la collezione di un sovrano, aperta a suo arbitrio e riservata alle *élites*, i Musei Capitolini nascevano come donazione del papa al popolo romano, ripetendo e rilanciando l'antico e teatrale gesto di Sisto IV, che nel 1471 aveva donato al



popolo romano i bronzi antichi del Laterano, a cominciare da quello che ne sarà il massimo simbolo, la *Lupa capitolina*. Questa concezione venne messa a durissima prova dalla massiccia esportazione di opere d'arte verso la Francia, in seguito alle campagne napoleoniche di fine Settecento. In quel contesto, la reazione più coerente e dura venne dalla Francia stessa, dove – riprendendo idee e spunti del Fea – Antoine Quatremère de Quincy sviluppò l'idea di *contesto culturale e civile* nelle sue *Lettres à Miranda sur le déplacement des monuments de l'art de l'Italie* (pubblicate anonime nel 1796). In esse, Quatremère sostenne con vigore che rimuovere le opere d'arte dal loro contesto originario non solo ne diminuisce drasticamente il valore, ma è un delitto contro la memoria storica:

L'Italia è un museo generale, il deposito completo di tutto quanto serve allo studio dell'arte. (...) Disperdere le antichità di Roma sarebbe un'enorme follia, con conseguenze irrimediabili: (...) il museo che è Roma è inamovibile, è un colosso da cui si possono asportare frammenti, ma la cui massa resterà sempre aderente al suolo. (...) Queste opere sono state poste dove sono dall'ordine stesso della natura, e non possono esistere se non dove sono: il paesaggio intorno a Roma fa parte esso stesso del museo. (...) Spogliarla delle sue bellezze sarebbe uccidere l'amore delle arti e il sentimento del bello, spegnere la fiaccola della storia, rientrare nella notte della barbarie.

Più tardi, nelle *Considérations morales sur la destination des ouvrages de l'art* (1815), Quatremère argomentò che lo spostamento delle opere d'arte dal loro contesto d'origine com-

porta la distruzione della loro funzione storica e sociale, che è quella di incarnare l'essenza e le necessità di una determinata cultura. E nelle *Lettres* aveva scritto, profeticamente, che «i modelli del bello» non sono «pacchi di mercanzie», «gli oggetti dell'istruzione pubblica» non vanno considerati «come gioielli, diamanti dei quali non si gode se non per il loro prezzo». Inoltre – argomentava – un Raffaello estratto dal suo contesto non dice *nulla*, un dipinto preso isolatamente non è una «reliquia» (come un pezzo della Vera Croce) che possa comunicare «le virtù legate all'insieme». Anche oggi, vien da commentare, dobbiamo evitare due rischi opposti e convergenti: l'iconizzazione e la commercializzazione, la «reliquia» e la «mercanzia». Il «solo valore assoluto che l'arte possiede è quello di avere una storia» (Pommier), dunque un contesto imprescindibile, che dai monumenti e dai musei si estende al paesaggio e lo ingloba. A tali principi si ispirò più tardi il Congresso di Vienna, quando gli Stati vincitori (Inghilterra, Prussia, Austria e Russia) decisero che la Francia dovesse restituire agli Stati italiani i capolavori che ne aveva asportato: commissario a Parigi per il governo pontificio fu allora Antonio Canova.

Alla base della storia italiana (e non solo italiana) della tutela è questa concezione del patrimonio culturale e del paesaggio come proiezione della memoria sociale e della vita civile, come sedimento della storia e alimento del futuro, come



possesto della collettività e non del singolo. Viva in Italia da secoli, questa concezione venne affinata dai giuristi del Novecento, attraversando tempeste e contrasti politici (ai quali oggi non posso nemmeno accennare) che condussero dapprima alla prima vera legge di tutela del patrimonio, la legge Rava-Rosadi del 1909; poi alla prima legge di tutela del paesaggio, la legge Croce del 1920-22; poi alle due leggi Bottai approvate in dittico nel 1939 (l'una sul patrimonio l'altra sul paesaggio), e infine all'art. 9 della Costituzione repubblicana. A questa storia, la cui *longue durée* è garanzia non solo di complessità nella costruzione ma di solidità dei valori, appartiene infine la normativa oggi vigente, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato nel 2004, modificato nel 2006 e nel 2008 e oggi in corso di riesame per opportuna iniziativa del ministro Bray.

Secondo questa tradizione, nel patrimonio culturale e nel paesaggio convivono due distinte componenti "patrimoniali", perché due sono le utilità che essi generano: una si riferisce alla proprietà del singolo bene, che può essere privata o pubblica; l'altra ai valori storici, identitari, civili e culturali, sempre e comunque di pertinenza pubblica. In questa prospettiva, espressioni come "patrimonio culturale" o "paesaggio" assumono un significato particolare, che è l'opposto di ogni individualismo proprietario, e si rifà invece a valori collettivi, a

quei legami e responsabilità sociali che proprio e solo mediante il riferimento a un comune retaggio di cultura e di memoria prendono la forma del patto di cittadinanza, rendono possibile la "pubblica utilità", e dunque ogni comunità organizzata, dal Comune allo Stato.

L'art. 9 della Costituzione è insieme il culmine e lo snodo essenziale di questo percorso storico, che fu ed è anche esperienza politica, riflessione etica, impegno civile.

«La Repubblica promuove la cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»: questo il testo dell'art. 9.

Con queste parole, per la prima volta i temi della tutela entravano tra i principi fondamentali di uno Stato moderno. Non credo di aver bisogno, di fronte a un pubblico sensibile e colto come questo, di indicare quanto lontani da questi alti principii siano le pessime pratiche di governo del territorio che hanno consegnato alla speculazione e al disastro l'Italia intera.

Ma non è snocciolando dati o denunciando responsabilità che voglio chiudere questo intervento. Voglio tentare, al contrario, di mostrare che il diritto alla tutela non dev'essere considerato, come troppo spesso è stato ed è, un tema "di nicchia". Al contrario, è un nodo essenziale di un più vasto orizzonte dei diritti, oggi a rischio: un orizzonte del quale la Costituzione è e deve restare il più alto e attuale manifesto.



I temi della tutela dei paesaggi e del patrimonio non saranno mai al centro dell'attenzione politica, come dovrebbero, se non sapremo intendere quanto essi siano essenziali alla democrazia, all'eguaglianza, all'esercizio delle libertà civili. Principio ordinatore della nostra Costituzione è infatti il *bene comune*, definito con alcune espressioni non coincidenti, ma convergenti: «interesse della collettività» (art. 32), «interesse generale» (artt. 35, 42, 43 e 118), «utilità sociale» e «fini sociali» (art. 41), «funzione sociale» (artt. 42, 45), «utilità generale» (art. 43), «pubblico interesse» (art. 82).

Titolare del bene comune come fonte sovrana, ma anche destinatario e beneficiario delle leggi, è secondo la Costituzione un soggetto collettivo, il *popolo*: ad esso appartiene la sovranità (art. 1), e perciò in suo nome viene amministrata la giustizia (art. 101). Al popolo come soggetto collettivo corrisponde una parola altrettanto ricca di senso, *citadino*. Risuona in essa la forza e la dignità del *citoyen* francese, che la Rivoluzione proiettò sulla scena d'Europa scardinando l'antico *status* di suddito e affidando ai cittadini la custodia di valori eterni: libertà, eguaglianza, fraternità. Il cittadino è per definizione membro del popolo, e dunque titolare della sovranità, partecipe di un progetto di società che comporta una trama di diritti e di doveri. Perciò secondo la Costituzione «tutti i cittadini hanno *pari dignità sociale* e sono *eguali*

davanti alla legge», ed «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la *libertà* e l'*eguaglianza* dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3).

Mirata al bene comune è la centralità della cultura scolpita nell'art. 9, «il più originale della nostra Costituzione» (Ciampi). Nell'art. 9 cultura, ricerca, tutela contribuiscono al «progresso spirituale della società» (art. 4) e allo sviluppo della personalità individuale (art. 3), legandosi strettamente alla libertà di pensiero (art. 21) e di insegnamento ed esercizio delle arti (art. 33), all'autonomia delle università, alla centralità della scuola pubblica statale, al diritto allo studio (art. 34).

Inoltre la Corte costituzionale, ragionando sulla convergenza fra tutela del paesaggio (art. 9) e diritto alla salute (art. 32) ha stabilito che anche la tutela dell'ambiente è un «valore costituzionale primario e assoluto» in quanto espressione di un interesse diffuso dei cittadini, che esige un identico livello di tutela in tutta Italia, come mostra nell'art. 9 il cruciale termine *Nazione*.

La creazione in via interpretativa di questa avanzatissima nozione costituzionale di «ambiente» è la prova provata, se ce ne fosse mai bisogno, di quanto la Costituzione sia lungimirante; e che essa, dunque, non va cambiata, ma interpretata e soprattutto applicata. E non possiamo guardare senza diffidenza e timore a chi pretende di cambiarne



non meno di 64 articoli dicendo, sì, che intende lasciare inalterata la prima parte, quella dei principi fondamentali: ma nulla fa e nulla dice sulla necessità di mettere in pratica quei principi mediante concrete strategie politiche, economiche e sociali di attuazione della Carta. Come stanno insieme, per fare un solo esempio, il diritto al lavoro dell'art. 4 Cost. e la crescente, drammatica disoccupazione giovanile il cui radicarsi ormai endemico è palese conseguenza di una cieca "austerità", di una politica che si scrive "stabilità" e si legge "stagnazione"?

Ora, secondo la nostra Costituzione il diritto al lavoro e la dignità della persona si legano alla stessa concezione secondo cui ambiente, paesaggio, beni culturali formano un insieme unitario e inscindibile la cui estensione corrisponde al territorio nazionale; fanno tutt'uno con la cultura, l'arte, la scuola, l'università e la ricerca. Con esse, concorrono in misura determinante al principio di uguaglianza fra i cittadini, alla loro «pari dignità sociale» (art. 3), alla libertà e alla democrazia: perciò la loro funzione è costituzionalmente garantita. Il noto adagio di Calamandrei («La scuola, come la vedo io, è un organo "costituzionale"») può perciò applicarsi anche alle altre istituzioni culturali, dalle università alle accademie, dalle biblioteche ai musei ai teatri.

Questi principi costituzionali configurano quel che si può chiamare a buon diritto il *diritto alla cultura*

che la Costituzione italiana, caso rarissimo nel panorama mondiale delle Costituzioni, assicura ai propri cittadini: e mi pare appropriato, in una sede come questa, insistere su questo tema, del quale la tutela e la sua storia sono parte essenziale. La cultura fa parte dello stesso identico orizzonte di valori costituzionali che include il diritto al lavoro, la tutela della salute, la libertà personale, la giustizia, la democrazia. Perciò dobbiamo, è vero, rilanciare l'etica della cittadinanza, puntando su mete *necessarie* come equità sociale, tutela dell'ambiente, priorità del bene comune sul profitto del singolo, democrazia, uguaglianza. Ma dobbiamo anche sapere che, perché queste mete siano praticabili e concrete, è altrettanto necessaria la piena centralità della cultura.

Lo statuto della cultura non è un orpello esornativo della Costituzione, ma fa parte della sua più intima essenza. S'innesta sul ventaglio dei diritti della persona e della comunità dei cittadini. Non rappresenta un'astratta utopia, ma è consustanziale alla sovranità e alla cittadinanza, che richiedono il pieno esercizio del diritto al lavoro, alla giustizia, alla salute, alla libertà, alla cultura, all'istruzione, alla democrazia.

Se concepiamo la cultura come il cuore e il lievito dei diritti costituzionali della persona e insieme il legante della comunità, capiremo che essa è funzionale alla libertà, alla democrazia, all'uguaglianza, al-



la dignità della persona. Che difendere il diritto alla cultura è difendere l'intero orizzonte dei nostri diritti: perché i diritti, se non li difendi, li perdi. Ma se non li conosci, non saprai difenderli.

La funzione della cultura è anche questa: farci conoscere i nostri diritti, lo spessore storico, filosofico, etico, religioso dal quale essi provengono. Il futuro che ci permettono di costruire, e per converso il buio in cui precipiteremo se rinunceremo a difenderli. Il momento difficile che il nostro Paese sta attraversando deve riconfermarci in questi principi e nella determinazione di combattere per essi. Perché questo buio che oggi viviamo non sia la notte della politica, la notte della Costituzione, la notte della nostra storia.

Ricordiamo dunque, perché sempre attuale, il forte ammonimento di Bertolt Brecht «per la difesa della cultura» al I e al II congresso internazionale degli scrittori:

Si abbia pietà della cultura, ma prima di tutto si abbia pietà degli uomini! La cultura è salva quando sono salvi gli uomini. Non lasciamoci trascinare dall'affermazione che gli uomini esistono per la cultura, e non la cultura per gli uomini. (...) Riflettiamo sulle radici del male! (...) scendiamo sempre più in profondo, attraverso un inferno di atrocità, fino a giungere là dove una piccola parte dell'umanità ha ancorato il suo spietato dominio, sfruttando il prossimo a prezzo dell'abbandono delle leggi della convivenza umana (...), sferzando un attacco generale contro ogni forma di cultura. Ma la cultura non si può separare dal complesso dell'attività produttiva di un popolo, tanto più quando un unico

assalto violento sottrae al popolo il pane e la poesia».

Per condurre questa battaglia non c'è arma migliore della Costituzione. Dalla nostra giusta indignazione deve nascere un rinnovato esercizio del *diritto di resistenza*, altissimo principio che percorre tutta la storia italiana. Ne ricorderò, per concludere, due soli momenti: il primo è l'art. 15 della Costituzione della Repubblica partenopea del 1799, secondo cui la resistenza è «il baluardo di tutti i diritti». Il secondo è un articolo della nostra Costituzione che fu proposto da Giuseppe Dossetti nella seduta della Costituente del 21 novembre 1946: *La resistenza individuale e collettiva agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione è diritto e dovere di ogni cittadino*.

Io vorrei che noi tenessimo fede a questo articolo, che non è entrato nella Costituzione ma ne rispecchia in pieno lo spirito. Oggi più che mai, per sfuggire agli illusionismi che ci assediano, lo spirito della Resistenza è necessario per ricreare una cultura della cittadinanza capace di muovere le norme e di progettare il futuro





Notiziario a cura della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro

Dicembre 2013
Autorizzazione del Tribunale di Pesaro
n. 571 del 26 febbraio 2010

direttore responsabile
Riccardo Paolo Uguccioni



ISSN 2037-5905 (on line)